



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 1950 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 - ART. 29-SEXIES E SS. MM. II. RILASCIATA ALLA DITTA 3V SIGMA S.P.A. (C.F. 06617260960) PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI SITO IN VIA MALCONTENTA 1 IN COMUNE DI VENEZIA (VE). SEDE LEGALE: VIA FATEBENEFRAPELLI 20, COMUNE DI MILANO (MI).

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- i la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iv la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- v il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vi la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa **Anna Maria Pastore**;
- vii il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- viii la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 2 “La Città metropolitana verde e sostenibile” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

- ix il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- i la L.R. n. 12 del 31.05.2024, in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell’art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l’individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v il D.M. 95 del 15.04.2019, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152”, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all’autorità competente;
- vi la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- vii il Regolamento Attuativo n. 1/2025 della Legge regionale del Veneto n. 12/2024 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;
- viii L’All. B al su indicato Regolamento che integra e modifica le specifiche applicative ed integrative finalizzate a definire le modalità di quantificazione delle tariffe istruttorie;
- ix Il D.P.C.M. 40/2024 che all’art. 12 prevede la riduzione di un terzo dei tempi procedurali inerenti le AIA di installazioni localizzate in Zone Logistiche Speciali individuate in Allegato C alla DGR n. 359/2022;

Gestione dei rifiuti

- i la parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “*Nuove norme in materia di gestione rifiuti*”;

Tutela delle acque dall'inquinamento

- i l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Emissioni in atmosfera

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- iii il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 “*Norme per la tutela dell'ambiente*” e ss.mm.ii;
- v il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*”;

Valutazione dell'incidenza ambientale)

- i il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii il Regolamento Attuativo n. 4/2025 della Legge regionale del Veneto n. 12/2024, concernente “Regolamento attuativo in materia di VincA (art. 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

Impatto acustico

- i la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 39 del 10.02.2005 .

Rischio da incidente rilevante

- i il Decreto Legislativo 26.06.2015, n. 105 “*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*”;

- ii l'impianto di cui trattasi è assoggettato all'art. 13 del D.Lgs. 105/15;

Visto che:

- i con prott. nn. 71382, 71383, 71384, 71385 e 71387 del 05.11.2024 è stata trasmessa la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-sexies dalla Ditta in oggetto, presentata al SUAP in data 04.11.2024;
- ii Evidenziato quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis e dal D.D.R. 108/2018, recanti l'individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di A.I.A.;
- iii con nota prot. n. 76364 del 26.11.2024 codesta Amministrazione ha richiesto alla ditta il completamento della documentazione allegata alla domanda di A.I.A. al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata;
- iv con nota acquisita agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 83479 del 23.12.2024 la ditta ha trasmesso la documentazione mancante;
- v con nota acquisita agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 2273 del 15.01.2025 la ditta trasmette rettifica e sostituzione di alcuni documenti dell'istanza contenenti refusi;
- vi con nota prot. 3842 del 21.01.2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente la convocazione della prima Conferenza dei Servizi con funzioni istruttorie ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-quater comma 5 e della L. 7.08.1990 n. 241, art. 14 e segg., tenutasi in data 04.02.2025, in seguito alla quale è stato redatto il verbale, acquisito al prot. in data 19.02.2025 con n. 11212 a seguito della sua approvazione da parte degli intervenuti alla riunione;
- vii con nota prot. n. 11380 del 19.02.2025 è stato trasmesso il verbale prot. 11212 del 19.02.2025, comprensivo della richiesta di integrazioni concordate in Conferenza dei Servizi;
- viii con note prott. nn. 14910 e 14907 del 06.03.2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- ix con nota prot. n. 18669 del 20.03.2025 la ditta ha trasmesso come integrazioni volontarie la documentazione inerente alla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- x con nota prot. n. 19541 del 25.03.2025 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 07.04.2025;
- xi con nota prott. nn. 22622 e 23012 del 07.04.2025 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie;
- xii con nota prot. n. 11380 del 14.04.2025 è stato trasmesso il verbale prot. n. 24755 del 14.04.2025 relativo alla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07.04.2025 nel quale sono state richieste integrazioni da parte degli enti;
- xiii con note prot. n. 26411 del 22.04.2025 e prot. n. 27128 del 24.04.2025 la ditta ha trasmesso risposta alle integrazioni richieste;
- xiv con nota prot. n. 35617 del 10.06.2025 è stata convocata la terza seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 10.06.2025;
- xv con prot. 40247 del 13.06.2025 ARPAV ha trasmesso il proprio Parere favorevole (**Allegato 3**) al Piano di Monitoraggio e Controllo rev.00 (**Allegato 2**).
- xvi con nota prot. n. 43465 del 24.06.2025 il Comune di Venezia ha trasmesso il proprio parere positivo sull'impatto acustico (**Allegato 6**);
- xvii con nota prot. 44280 del 27.06.2025 V.E.R.I.T.A.S. ha trasmesso il proprio atto di assenso allo scarico in pubblica fognatura (**Allegato 4**);
- xviii con nota prot. n. 46270 del 08.07.2025 il Provveditorato Interreg. OO. PP. Per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il proprio atto di assenso allo scarico in bacino scolante (**Allegato 5**);

Considerato inoltre che:

- i nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 268, c. 1, lett. gg-bis,
- ii il medio impianto di combustione afferente al camino n. 14 è soggetto all'adeguamento ai limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 con le tempistiche previste all'art. 273-bis comma 5 del medesimo D.Lgs. e riportate nel dispositivo del presente provvedimento. Non è invece soggetto alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;

Ritenuto di:

- i adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 10.06.2025, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 45605 del 04.07.2025 allegato alla presente Determina (**Allegato 11**);
- ii dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater*-e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/06, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 2, c. 2);
 - Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);
- iii Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Accertato che:

il termine della conclusione del procedimento pari a n. 100 giorni in applicazione del D.P.C.M. 40/2024, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 21.07.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-*sexies*, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta 3V Sigma S.p.A., con sede legale in Comune di Milano – Via Fatebenefratelli 20, C.F. 06617260960 per la nuova installazione ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. i-*sexies*) del medesimo D.Lgs., sita in Comune di Venezia – Via Malcontenta 1, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria: Industria chimica – Attività 4.1 – Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
 - l) sostanze coloranti e pigmenti;
 - m) tensioattivi e agenti di superficie.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso, trascorsi **10 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento (e comunque **entro il 21.07.2035**).

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

2

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

1 la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

Prodotto	Capacità di produzione/trattamento (t/anno)	Capacità di produzione/trattamento (t/giorno)
TMPone	1400	3,84
TMPina	1300	3,56
TMP-OLO	300	0,82
DIAMMINA-6	1300	3,56

- 2 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 3 ai sensi dell'art. 29-undecies c. 1 del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente (e comunque entro le 24 ore successive) la Scrivente Amministrazione, il Comune di Venezia, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, VERITAS S.p.A., l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 4 ai sensi dell'art. 29-undecies c. 3 del D.Lgs. 152/06, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare entro il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271 comma 14 del medesimo decreto, la Scrivente Amministrazione, il Comune di Venezia, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-quattordices c. 7 del D.Lgs. 152/06;
- 5 nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa si applicano le pene di cui all'art. 29-quattordices c. 4 del D.Lgs. 152/06;
- 6 ai sensi dell'art. 271 c.14 del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi e dei periodi di manutenzione;
- 7 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
- 8 i prodotti utilizzati all'interno del ciclo produttivo non devono contenere: sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360); sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata; sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006,

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach);

- 9 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271, comma 7-bis;
- 10 il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di stoccaggio e sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo delle linee di depurazione acque, sui sistemi di scarico in fognatura e corpo idrico superficiale, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 9 e 10;
- 11 l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 12 dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;
- 13 dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2 (PMC), che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 14 entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, al SISP dell'Ulss 3 Serenissima - Distretto Veneziano, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Venezia, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla presente determina ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 40247 del 13.06.2025;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 9, 10 e 14;

PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE

- 2 l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 3 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "metodo EN non disponibile" o non sia

indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;

- 4 tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259:2008 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 5 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 6 gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;

PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE 9 e 10

- 7 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 8 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al p.to 4.a.2), da effettuare per tutti i parametri di cui all'Allegato 1a, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi e dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4,a).4 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

PRESCRIZIONI PER IL MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE AFFERENTE AL CAMINO N. 14

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268 comma 1 lett. gg-bis) p.to 1) del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità superiori a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 9 le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006 citato in premessa:

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm³)
14	caldaia multi tubolare EPC-H	Ossidi di azoto (NO ₂)	140*

** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso*

- 10 la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti al camino n. 14. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto p.to 2, lett. a) 10 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 11 devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 12 per gli impianti di combustione ad uso misto deve essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. In particolare:
 - 1 il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Al fine dell'ottemperanza alla presente prescrizione, risulta valido il patentino previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 2 l'impianto deve essere munito di un «libretto di centrale» secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412. Il libretto di centrale va tenuto presso lo stabilimento dove è installato l'impianto;
- 13 ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 14 Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di **almeno 15 giorni** dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. 9, 10 e 14.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 120 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Dovranno essere comunicate, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 15 nel caso in cui dovessero pervenire alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia o ad ARPAV, segnalazioni di disturbo olfattivo circoscritto alla ditta 3V SIGMA S.p.A. non causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, dovrà essere attivato un monitoraggio della

percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente, con le modalità riportate nell'allegato A.3 "Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo" del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»". Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune di Venezia e al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per monitorare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure;

- 16 qualora gli esiti del monitoraggio di cui al p.to precedente confermassero l'effettiva provenienza degli odori dalla ditta 3V SIGMA S.p.A., la stessa dovrà effettuare nel minor tempo possibile una manutenzione straordinaria degli impianti di abbattimento;
- 17 nel caso in cui le azioni intraprese dalla ditta non fossero sufficienti a cessare le segnalazioni di eventi odorigeni, dovrà essere avviata un'attività di controllo mediante la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti odorigene con le modalità riportate nell'allegato A.2 "Campionamento olfattometrico" del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»" al fine di verificare il rispetto dei "valori di accettabilità" definiti dal succitato decreto. Gli esiti del campionamento dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune di Venezia e al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure;
- 18 **entro 6 mesi** dalla messa a regime dell'impianto PM3, la Ditta dovrà trasmettere alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia revisione dell'Allegato D6 "Studio delle ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera" a seguito di nuova simulazione della dispersione in atmosfera delle emissioni dai camini 9, 10, e 14 secondo la nuova configurazione impiantistica;
- 19 **entro 6 mesi** dalla messa a regime dell'impianto PM3, la Ditta dovrà trasmettere alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia revisione dell'Allegato E10 "Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene dell'installazione riportante anche una descrizione dell'eventuale metodologia utilizzata per le misure e le mappature delle fonti odorigene" e del documento "Studio dell'impatto odorigeno" trasmesso con prot. n. 83479 del 23.12.2024 con gli esiti dell'avvenuta esecuzione di un nuovo studio di impatto odorigeno secondo la nuova configurazione impiantistica;

ADEGUAMENTO ALLE BAT DI SETTORE

entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto PM3, la Ditta dovrà trasmettere alla scrivente Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia:

- 20 la documentazione che dia evidenza dell'attuazione ed implementazione di un sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, avente tutte le caratteristiche riportate nella **BAT di settore n. 19 della decisione 2022/2427/EU ai fini della completa adozione della stessa**;
- 21 una proposta di **monitoraggio periodico delle emissioni diffuse** di COV in aria **ai fini della completa adozione della BAT di settore n. 5 della decisione 2016/902/EU**;

- 22 istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche al verificarsi di un cambiamento sostanziale), nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un **inventario delle emissioni convogliate e diffuse** nell'atmosfera **in applicazione alla BAT n. 2 della decisione 2022/2427/EU**;

e) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1 è autorizzato lo scarico in pubblica fognatura di via Malcontenta identificato con la sigla 335/1 secondo le prescrizioni imposte da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nell'Atto di assenso prot. n. 44280 del 27.06.2025 (**Allegato 4**);
- 2 è autorizzato lo scarico SP1 recapitante nella laguna di Venezia conformemente all'autorizzazione prot. 46270 del 08.07.2025 secondo le prescrizioni imposte dal Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (**Allegato 5**);
- 3 le variazioni nell'entità e nel ciclo produttivo, nella struttura produttiva che origina i reflui, nonché ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione dovranno essere comunicate, ed eventualmente autorizzate, secondo la procedura prevista all'art. 29-*nonies* del D.Lgs n. 152/2006, alla Città Metropolitana di Venezia e a Veritas S.p.A. (per lo scarico n. 335/1) o al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche (per lo scarico SP1);
- 4 ogni scarico dovrà essere dotato di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota e la posizione di tale pozzetto dovranno essere tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi;

3

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

4

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

5

L'eventuale chiusura dell'impianto, o di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con **almeno 30 giorni di anticipo**. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla Scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso), ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV. Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06.

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati;
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.;
- a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;
- allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio;
- al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia;
- alla Regione del Veneto.

12

Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti
- Allegato 1b - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev.00 – febbraio 2025;
- Allegato 3 - Parere positivo ARPAV;
- Allegato 4 - Atto di assenso VERITAS;
- Allegato 5 - Atto di assenso Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;
- Allegato 6 – Parere positivo Comune di Venezia;
- Allegato 7 - Planimetria emissioni in atmosfera;
- Allegato 8 - Planimetria rifiuti;
- Allegato 9 - Planimetria scarichi (acque industriali ed antincendio);
- Allegato 10 - Planimetria scarichi (acque bianche e prima pioggia);
- Allegato 11 – Verbale CdS decisoria del 10.06.2025.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

ALLEGATO 1a**PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

Camino (n.)	Reparto	Inquinante	Limiti (mg/Nm³)
9	Sfiati reattore R05	n-butilammina	14
10	Sfiati colonna C05	n-butilammina	14
		acetone	420
		ammoniaca	10
OFF-01	Officina	Polveri e nebbie oleose	20
		Cr VI, Co e Ni	1
		Cd	0,2

ALLEGATO 1b**PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**

Camino (n.)	Provenienza effluente	Funzione	Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06
LAB-01	cappe di laboratorio		parte V – All. IV – parte I – c. 1 - lett. jj)
EVAP-01	torre di raffreddamento		art. 268 c. 1 lett. b)
EVAP-02	torre di raffreddamento		art. 268 c. 1 lett. b)
SF1	R05 - reattore di sintesi	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF3	F03b - filtro a candele	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF4	F03b - filtro a candele	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF5	D02 - serbatoio di processo	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
	C05 - colonna distillazione		
	E11 - condensatore colonna		
SF7	C01 - colonna di rettifica	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF9	D15 – serbatoio raccolta distillato (sottoprodotti TMP-ONE)	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
	D18 – serbatoio raccolta distillato (TMP-ONE non a titolo)		
	D19 - serbatoio raccolta distillato (TMP-ONE a titolo)		
SF11	D62 - serbatoio acque reflue	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF13	D66 - serbatoio fondi di distillazione/acque reflue	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF14	D08 - serbatoio acetone	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF15	D16 - serbatoio acetone	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF16	D21 - serbatoio leggeri da TMP-ONE	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF18	D72 - serbatoio acetone di riciclo	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF19	D65 - serbatoio Butilammina-n Esametildiammina	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF20	D20 - serbatoio acetone	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF26	D13 - serbatoio TMP-INA	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF27	D50 - serbatoio fondi di distillazione	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
SF28	D28b - serbatoio TMP-INA fuori specifica	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5

SF29	D71 - serbatoi fondi di distillazione	Valvola sfiato di sicurezza	art. 272 comma 5
------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente